

Il Direttore

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. N.° 15 / 2000

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n.753, concernente "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di Trasporto", con particolare riferimento all'art.9, commi primo e secondo, che demanda a specifiche norme di fissare le condizioni necessarie per l'espletamento delle relative mansioni, nonché l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni a determinate mansioni;

Vista la Legge 17 maggio 1985, n.210, concernente "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato", con particolare riferimento all'art.14, comma primo e comma quarto punto 5, riguardanti la delegificazione di determinate normative applicabili alle FS, e la regolamentazione dei criteri e delle modalità per l'accertamento dell'idoneità del personale ferroviario; nonché all'art.24 comma 6, riguardante il mantenimento delle competenze del servizio sanitario aziendale in materia di controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n.333 - convertito con Legge 8 agosto 1992, n.359 - concernente "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.M. 26 novembre 1993, n.225/T, concernente l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato S.p.a., ed in particolare l'art.4 lettera f), riguardante la conferma delle predette competenze del servizio sanitario aziendale;

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n.277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto in particolare il combinato disposto dell'art.96, punto 1, del sopracitato D.P.R. n.753/1980, e degli artt.7 e 11 del sopracitato D.P.R. n.146/1999, che demanda a disposizioni del gestore dell'infrastruttura la disciplina delle modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art.95 del sopracitato D.P.R. n.753/1980;

Visto l'O.S.O. 27 luglio 1998, n.90, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.a., DI/TC/A1007/P00/000338 del 17 aprile 2000, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art.96, punto 1, del D.P.R. n.753/1980, e dell'art.7, comma quarto, del D.P.R. n.146/1999, si propone l'emanazione di una disposizione riguardante la determinazione dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale ferroviario che svolge, sull'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato, mansioni comunque incidenti sulla sicurezza dell'esercizio, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e il controllo di tali requisiti;

Rilevata l'opportunità e la necessità di emanare la predetta normativa;

DELIBERA

ART. 1

La presente disposizione determina i requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale del personale ferroviario che svolge - sull'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato - mansioni comunque incidenti sulla sicurezza dell'esercizio, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e il controllo di tali requisiti.

FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI

Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Cap. Soc. Lit. 58.219.892.241.000 i. v.
Iscritta n. 7742/1987 del Registro delle Imprese di Roma (Isolotto di Roma) - Cod. Fis. 01585270181 - P. IVA 01008061000

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI due PAGINE

La presente disposizione è composta di n. due pagine

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.
DIVISIONE INFRASTRUTTURA

ART. 2

I requisiti, i criteri e le modalità di cui all'art.1 sono individuati:

- 1) dal Regolamento adottato con la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 16 luglio 1986, n.273, approvato con D.M. 19 settembre 1986, n.158/T;
- 2) dalle disposizioni contenute:
 - nel D.M. 28 gennaio 1981, n.206, per la parte mantenuta in vigore dall'art.5 della Deliberazione n.273/1986,
 - nella Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 3 novembre 1988, n.475, che ha integrato la Tabella dei Requisiti fisici speciali, annessa alla Deliberazione n.273/1986,
 - nella Deliberazione dell'Amministratore Straordinario 23 giugno 1992, n.1210, che ha modificato la Tabella dei Requisiti fisici speciali, annessa alla Deliberazione n.273/1986,
 - nell'Ordine di Servizio del Direttore Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane 4 agosto 1993, n.110, che ha modificato e integrato la Tabella dei Requisiti fisici speciali, annessa alla Deliberazione n.273/1986;
- 3) dalla disposizione di cui al successivo art.3.

ART. 3

L'art.3, comma quinto, del D.M. 28 gennaio 1981, n.206, già mantenuto in vigore dall'art.5 della Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione 16 luglio 1986, n.273, è così sostituito:

“ Inoltre, tutti i dipendenti che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina, devono essere sistematicamente sottoposti a visita di revisione:

- al compimento del 20°, 25°, 30°, 35°, 40° anno di età;
- al compimento del 43°, 46°, 49°, 52° anno di età;
- al compimento del 54°, 56°, 58°, 60°, 62° anno di età;
- ogni anno, dal compimento del 63° anno di età.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale che svolge mansioni di verifica dei veicoli.

Tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1°, 2° e 3° della revisione - escluso il personale navigante, destinatario di legislazione speciale - devono essere sistematicamente sottoposti a visita di revisione al compimento del 40°, del 45°, del 50°, del 53°, del 56° anno di età, e al compimento di ogni biennio successivo al 56° anno.”

ART. 4

Ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, le norme della presente disposizione devono essere osservate per l'accesso sull'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato, e per il conseguimento del Certificato di sicurezza.

Roma, 27 APR. 2000

Mauro MORETTI

